

**D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.**

(G.U. 30 aprile 1986, n. 99, Supplemento Ordinario) – **Artt. 10 e 57**

**Art. 10 - Soggetti obbligati a richiedere la registrazione (1)**

[1] Sono obbligati a richiedere la registrazione:

- a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all'art. 4;
  - b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
  - c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni;
  - d) gli impiegati dell'amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d'ufficio a norma dell'art. 15.
- d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. (2)

(1) Per la registrazione telematica dei contratti di locazione, vedi l'art. 5, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404.

(2) Lettera aggiunta dal comma 46, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – In vigore dal 1° gennaio 2007.

**Art. 57 - Soggetti obbligati al pagamento**

[1] Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile.

1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. d-bis, sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale e stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari. (1)

[2] La responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.

[3] Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.

[4] L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.

[5] Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.

[6] Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato più parti, contiene più disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro

intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.

[7] Nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta è unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreché non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato.

[8] Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l'imposta è dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.

[8-bis] Per le dichiarazioni di trasferimento per causa di morte sono obbligati al pagamento dell'imposta i beneficiari dei trasferimenti per quanto a loro perviene a seguito della successione, nonché coloro che, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare la dichiarazione. (2)

(1) Comma aggiunto dal comma 46, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - In vigore dal 1° gennaio 2007.

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 3, lett. f), D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con la decorrenza prevista dal comma 6 del medesimo art. 6, D.L. n. 262/2006.